

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO

ORDINANZA N° 93

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Livorno e Comandante del Porto:

- Visto il D.M. 13 gennaio 1979 e successive modificazioni con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dello art. 116 del Codice della Navigazione, la categoria dei "sommozzatori in servizio locale";
- Visti gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione;
- Riconosciuta la necessità di disciplinare l'attività dei sommozzatori in servizio locale:

O R D I N A

Articolo 1

L'esplicazione di qualsiasi attività nell'ambito portuale che comporti l'impiego di sommozzatori civili è soggetta alla preventiva autorizzazione ed alla vigilanza della Capitaneria di Porto;

Articolo 2

I sommozzatori autorizzati ad operare nel porto di Livorno sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 3 del D.M., nelle premesse citate, il cui modello è stato approvato con D.M. 3 giugno 1985 e tenuto da questa Capitaneria di Porto;

Articolo 3

Le disposizioni della presente disciplina non si applicano ai sommozzatori militari. L'Autorità Militare che impiega il predetto personale è tenuta, comunque, a darne comunicazione alla Capitaneria di Porto;

Articolo 4

I sommozzatori, individuati nel precedente art. 2 sono muniti di un "Libretto di ricognizione per sommozzatori in servizio locale", giusta quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 13 gennaio 1979 ed il cui modello è stato approvato con D.M. 3 giugno 1985;

Articolo 5

La persistenza dei requisiti fisici di cui all'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 sarà dall'interessato, a seguito di controllo almeno annuale da parte del medico di porto, notificata a questa Capitaneria di Porto. La mancata presentazione del certificato medico in oggetto entro i termini di scadenza in esso fissati comporterà la cancellazione dal Registro dei sommozzatori in servizio locale a norma dell'art. 5 del precisato decreto;

Articolo 6

L'attività dei sommozzatori è subordinata alle seguenti norme di sicurezza:

- a) Le imprese autorizzate ad eseguire lavori subacquei ed i singoli sommozzatori che esercitano le loro attività nel porto di Livorno e che operano con l'appoggio di mezzi nautici sono tenuti, fermo restando la vigente normativa in merito alle annotazioni di sicurezza, a sottoporre a visita annuale le apparecchiature, gli autorespiratori ad aria, a miscela o ad ossigeno nonché compressori e loro accessori.
- b) Le imprese autorizzate ad eseguire lavori subacquei ed i singoli sommozzatori che esercitano la loro attività nel porto di Livorno ancorché operanti senza appoggio di mezzi nautici sono tenuti a sottoporre a visita annuale le attrezzature di cui al precedente comma.
- c) Le bombole di aria, miscela o ossigeno compresso devono avere il certificato di collaudo in corso di validità.
- d) Le attrezzature ed i materiali utilizzati nel corso delle attività subacquee devono essere tenute in ottimo stato di conservazione e di efficienza sottoponendoli anche ai controlli periodici come eventualmente stabiliti dalle ditte costruttrici.
- e) I sommozzatori durante le immersioni devono essere coadiuvati da una guida e da un aiutante. Essi devono avere piena conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;

Articolo 7

Le operazioni di carenaggio da parte dei sommozzatori debbono essere preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto che stabilirà, in attesa di una organica disciplina, di volta in volta le relative modalità;

Articolo 8

E' rigorosamente vietato ai sommozzatori di avvicinarsi, in immersione, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità. Operazioni subacquee che richiedono una deroga a tale normativa saranno sottoposte, a cura degli interessati, alla preventiva specifica autorizzazione di questa Autorità Marittima;

Articolo 9

Eventuali esercitazioni di sommozzatori entro gli specchi acquei portuali debbono essere autorizzati di volta in volta da questa Autorità Marittima che ne fisserà le relative modalità;

Articolo 10

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori sono puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato; ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Livorno, li 26 NOV. 1986



IL COMANDANTE
Cap. Vesc. C. Giuseppe FRANCESE